

ANALISI DEL RISCHIO

I controlli ex-post si prefiggono, in generale, di valutare se un'ipotesi di rischio (relativa ad una serie di operazioni, all'impresa beneficiaria e ai soggetti a questa collegati) si dimostra vera o falsa sulla base di risultanze pertinenti, attendibili e obiettive.

Definizione di rischio: Elemento associato ad una singola verifica che ha comportato o potrebbe comportare un danno al FEAGA o ad un'erogazione Pubblica. Per ciascuna verifica possono essere individuati più rischi.

Ipotesi di rischio: Insieme dei rischi associati ad una singola verifica emersi ad esito del calcolo sotto riportato.

Modalità operative per la individuazione dell'Ipotesi di rischio.

Vengono di seguito riportate le modalità operative, da seguire esclusivamente nella fase di preparazione alla verifica, che consentono l'individuazione dei singoli rischi che faranno parte dell'Ipotesi di rischio associata al controllo.

1) Reperimento di tutta la documentazione disponibile

Alcune fonti utilizzabili sono: Sian, Sic Agecontrol, Web, Doc. Beneficiario ecc.

2) Individuazione dei possibili rischi

Occorre sottolineare l'importanza di questa fase poichè non risulta sempre possibile, in fase di preparazione della verifica, evidenziare e/o riscontrare possibili situazioni di rischio in modo diretto e documentato; sarà pertanto esclusiva cura della coppia ispettiva prendere una "posizione motivata" nei confronti di uno o più possibili rischi, degli elementi di eventuale dubbio circa l'esistenza di anomalie e di tutti gli elementi soggettivi ovvero oggettivi ritenuti di interesse allo scopo. Si terrà conto, residualmente, degli elementi desumibili dall'esperienza maturata dagli ispettori incaricati.

3) Caratterizzazione del rischio

Si evidenzia l'importanza, ai fini di conformarsi anche alle indicazioni dei Servizi della Commissione, di evitare considerazioni di tipo generale nell'individuazione di un rischio, il quale dovrà preventivamente essere definito dai seguenti 3 elementi:

3a) Identificazione: consiste nell'individuazione di un particolare aspetto all'interno di un'attività svolta dal beneficiario o da un soggetto a questo collegato che si ritiene possa generare possibili irregolarità sia di carattere formale che sostanziale. In questa fase risulta determinante l'esigenza di circoscrivere esattamente gli elementi di base (Es. gli acquisti presso un determinato fornitore, lo svolgimento di una determinata fase progettuale, l'incompatibilità di un soggetto all'interno della compagine sociale);

3b) Operazioni contabili: si intendono i documenti contabili esclusivamente collegati al rischio considerato (Es. se l'analisi del rischio ha interessato un particolare tipo di fornitura, le fatture, i pagamenti e le registrazioni considerate riguarderanno unicamente la fornitura considerata);

3c) Elementi di realtà: permettono di confrontare elementi sostanziali con quelli formali esposti nei due punti precedenti, in pratica ad ogni elemento considerato occorrerà associare il bene o il servizio corrispondente.

Si ricorda inoltre che l'applicazione dei tre elementi sopra indicati permette il soddisfacimento dei requisiti normativi relativi alla *Realtà e Regolarità* delle operazioni riconducibili ai finanziamenti FEAGA.

Pertanto, sempre a carattere esemplificativo, sarebbe da evitare di identificare come "Rischio" un elemento generico come "l'ammissibilità delle azioni" il cui aspetto, anche se previsto quale oggetto di controllo, troverà un suo diverso momento di analisi all'interno di altri particolari aspetti caratterizzanti la verifica (misura, paese, azione ecc.).

Analogamente il controllo delle operazioni contabili dovrà interessare unicamente tutte le operazioni (salvo diversa e giustificata specifica) riconducibili al rischio definito e non ad altri aspetti indicati con altri termini quali ad es. "rappresentativo".

Si ricorda inoltre che ai fini del soddisfacimento delle finalità dei controlli ex post l'analisi del rischio non va relegata ad un puro esercizio teorico, difatti la coppia ispettiva, nell'individuare ed eventualmente verificare una particolare condizione di rischio dovrà preventivamente valutare l'effettiva possibilità di verificarla nella sua interezza. Pertanto, quando possibile occorrerà orientarsi prevalentemente verso elementi la cui realtà o l'avvenuta attuazione può trovare elementi oggettivi di riscontro (Es. un'analisi di laboratorio potrà trovare un idoneo riscontro se il laboratorio è ancora in esercizio e vi è la possibilità di tracciare l'analisi risalendo al protocollo di riferimento, ai macchinari utilizzati, agli operatori che hanno eseguito le analisi e agli eventuali accreditamenti presenti al momento delle operazioni).

4. Attribuzione dei valori di probabilità e gravità

Il livello di un rischio R viene definito come il prodotto tra la probabilità che questo si manifesti (P) e la sua gravità (G)

occorre assegnare dei valori numerici a P e G utilizzando le tabelle sotto riportate dove è stato attribuito un peso alle caratteristiche che possono assumere P e G.

Nell'ambito dei Controlli ex post per **probabilità (P)** si intende la frequenza con la quale una determinata anomalia o irregolarità è stata rilevata in situazioni pregresse (es. vedi controlli di I° livello) ovvero vi sia un'aspettativa di rilevarla (elementi emersi dalla preparazione della verifica).

Per **gravità (G)** si intende l'importanza dell'impatto sul bilancio dei fondi erogati sia derivanti dal FEAGA che di natura Pubblica.

P	PROBABILITA'
1	IMPROBABILE
2	RARO
3	POCO PROBABILE
4	PROBABILE
5	MOLTO PROBABILE

G	GRAVITA'
1	LIEVE
2	MEDIO
3	GRAVE
4	GRAVISSIMO

5. Calcolo del livello di rischio

Per ogni singolo rischio, una volta ottenuti i valori numerici di P e G, resta individuato il valore numerico del relativo livello di rischio del singolo rischio

$$R = P \times G$$

A seconda dei valori assunti da R e' possibile stabilire se il singolo rischio preso in esame verrà incluso nella ipotesi di rischio associata alla verifica.

Valori di R

da 1 a 2	livello rischio minimo	Il rischio non sarà presente nell'ipotesi di rischio finale
da 3 a 4	livello rischio basso	Il rischio potrà non essere presente nell'ipotesi di rischio finale
da 5 a 10	indice rischio medio	Il rischio <u>potrà essere presente</u> nell'ipotesi di rischio finale
oltre 10	indice rischio elevato	Il rischio <u>dovrà essere presente</u> nell'ipotesi di rischio finale

6. Definizione Ipotesi di rischio

L'Ipotesi di rischio associata alla singola verifica emergerà dall'insieme dei rischi presi in considerazione, come riportato nella tabella sottostante che andrà compilata quale risultato finale dell'analisi del rischio:

Descrizione Rischio	Probabilità P	Gravità G	Livello di rischio R	NOTE
<i>Rischio 1</i>				
<i>Rischio 2</i>				
<i>Rischio 3</i>				
<i>Rischio</i>				

La compilazione della tabella permetterà di avere una formalizzazione e un quadro generale dell'analisi del rischio effettuata ma soprattutto evidenzierà, in base ai valori di R, quali dei rischi considerati andrà a far parte dell'Ipotesi di rischio conclusiva e quindi quali aspetti verranno presi in considerazione durante lo svolgimento della verifica.

Naturalmente le valutazioni effettuate durante l'analisi del rischio non dovranno fare parte della documentazione rilasciata alla parte ne' tantomeno degli elementi facenti parte del verbale di constatazione, ma andranno ad alimentare solamente la documentazione accessoria costituente il fascicolo riguardante ogni verifica.

Al fine di un completo soddisfacimento delle normativa di riferimento in materia di 'analisi del rischio' occorrerà assicurare una stretta correlazione tra l'Ipotesi di rischio prodotta e gli elementi contenuti nel verbale di constatazione che, oltre alle informazioni riguardanti l'identificazione del beneficiario, le informazioni di carattere generale attinente i componenti identificativi degli importi sottoposti a controllo, come anche le piste di controllo predefinite e i riferimenti normativi, dovrà esclusivamente riportare le risultanze pertinenti l'Ipotesi di rischio considerata cioe' costituita dai rischi analizzati aventi livello di rischio al di sopra del livello soglia come sopra indicato.

ANALISI DEL RISCHIO

Modalità operative per la individuazione delle ipotesi di rischio

